



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2020 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2020 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Prefazione

Il 2020 è un anno che l'AIRR non dimenticherà facilmente. Siamo rimasti molto scossi dalla morte improvvisa della nostra stimata collega Suzanne Pasquier Rossier, avvenuta lo scorso settembre. Originaria di Neuchâtel, era membro dell'AIRR dal 2013 e rappresentava la Svizzera romanda. Suzanne Pasquier Rossier si distingueva per la sua chiarezza redazionale e il suo acume giuridico. Era una persona mite, gentile e onesta, una combinazione di qualità ideale, soprattutto in tempi straordinari come quelli che stiamo vivendo da mesi.

Quest'anno è stato segnato non solo da sfide logistiche legate a quelle che per legge dovrebbero essere deliberazioni pubbliche, ma anche da un nuovo record di ricorsi. Nell'anno in esame ne sono pervenuti 43: abbiamo quindi nettamente superato le cifre raggiunte negli anni precedenti. A partire dalla seconda metà dell'anno, molti ricorsi hanno riguardato la «copertura mediatica» del coronavirus e probabilmente altre ne seguiranno quest'anno sullo stesso argomento.

In una crisi come quella del COVID-19 emerge chiaramente come un'autorità quale l'AIRR e soprattutto gli organi di mediazione ad essa anteposti assumono sotto molti aspetti la funzione di «parafulmine». I cittadini possono in un certo senso esprimere formalmente e gratuitamente le loro frustrazioni sulla situazione esistente e sulla copertura radiotelevisiva all'AIRR, che poi le valuterà nel quadro dei ricorsi contro il contenuto di un programma. Per la prima volta nei miei cinque anni di attività presso l'Autorità, nel 2020 abbiamo considerato la possibilità di rimandare d'ora in poi al mittente i ricorsi eccessivi o abusivi nel tono o nella forma, affinché possano essere debitamente corretti.

In questo contesto oserei affermare che un'autorità come l'AIRR contribuisce, almeno in minima parte, a preservare la pace sociale. Le deliberazioni pubbliche, durante le quali, con il loro voto, i nostri nove membri possono rivolgersi direttamente ai ricorrenti, costituiscono uno strumento adeguato a tale scopo. Anche se un ricorso deve essere respinto per motivi giuridici, è perlomeno possibile mostrare al ricorrente una certa comprensione.

Malgrado le accese discussioni sui contenuti, indubbiamente necessarie, e le opinioni divergenti, che devono senz'altro coesistere, mi auguro per il futuro che, con il ritorno alla normalità, la nostra società ritrovi un dialogo basato sul

rispetto e la tolleranza reciproca. Un comportamento che è sempre stato naturale per Suzanne Pasquier Rossier. In questo senso, la prefazione è dedicata anche a lei.

Mascha Santschi Kallay
Presidente dell'AIRR

Indice

1	Compiti, organizzazione e basi giuridiche	5
2	Composizione dell'AIRR	6
3	Gestione delle attività da parte della segreteria	6
4	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	7
5	Procedura di ricorso	8
5.1	Andamento dei casi	8
5.2	Contenuti contestati	8
5.3	Aspetti giuridici	9
5.4	Ricorsi accolti	11
5.5	Procedura a seguito di accertate violazioni del diritto	11
6	Giurisprudenza dell'AIRR	12
6.1	Decisione b. 817 del 13 settembre 2019 concernente RSI, articolo online «Si spacciava per avvocatca»	12
6.2	Decisione b. 819 dell'8 novembre 2019 concernente Televisione SRF, trasmissione «Kassensturz», servizio su un capo «pedante»	13
6.3	Decisione b. 833 del 29 maggio 2019 concernente Radiotelevisione RSI, copertura mediatica delle elezioni federali 2019	14
6.4.	Decisione b. 849 del 28 agosto 2020 concernente Televisione SRF, documentario della trasmissione «DOK» su Adam Quadroni	15
7	Giurisprudenza del Tribunale federale	17
8	Corte europea dei diritti dell'uomo	21
9	Ambito internazionale	22
10	I giovani e i media	22
11	Informazione del pubblico	23
	Allegato I: composizione dell'AIRR	24
	Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2020	25

1 Compiti, organizzazione e basi giuridiche

In veste di autorità federale organizzata in maniera analoga a un tribunale, l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) giudica i ricorsi presentati contro i contenuti dei media elettronici. Si tratta attualmente di trasmissioni radiofoniche e televisive figuranti nel programma di un'emittente svizzera nonché dell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che comprende soprattutto contenuti online. Tra i compiti dell'AIRR vi è anche quello di giudicare i ricorsi dovuti al rifiuto di accordare l'accesso a un programma di un'emittente svizzera e a una pubblicazione redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR. L'AIRR nomina inoltre i tre responsabili degli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive private ed esercita la sorveglianza sul loro operato.

L'attività dell'AIRR si basa sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). Il diritto internazionale rilevante, in particolare le disposizioni direttamente applicabili del diritto in materia di programmi della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405), al momento non ha alcun ruolo o ne ha uno solo marginale sulla giurisprudenza, in quanto non va oltre il diritto nazionale. Dal punto di vista procedurale, trova applicazione anche la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Essendo una commissione extraparlamentare della Confederazione, per l'AIRR sono rilevanti anche le disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). L'AIRR è una commissione decisionale orientata al mercato.

Dopo che si è rinunciato a una nuova legge federale sui media elettronici, per ora non sono previste modifiche delle basi giuridiche che possano interessare l'attività o l'organizzazione dell'AIRR.

2 Composizione dell'AIRR

L'improvvisa scomparsa di Suzanne Pasquier Rossier il 20 settembre 2020 ha suscitato molto dolore e sgomento. La giurista e giornalista del Cantone di Neuchâtel era membro dell'AIRR dal 2013 e una valida rappresentante della Svizzera di lingua francese.

Finché il Consiglio federale non avrà nominato un nuovo membro per la sua successione, l'Autorità sarà composta di sole otto persone. I membri dell'AIRR esercitano la loro funzione a titolo accessorio e di norma rimangono in carica per un periodo di quattro anni, nel caso attuale fino alla fine del 2023. La durata massima del mandato è limitata a 12 anni. Il tasso di occupazione della presidente Mascha Santschi Kallay è del 25 per cento, quello della vicepresidente Catherine Müller del 20 per cento e quello degli altri membri della Commissione del 15 per cento (per maggiori dettagli sulla composizione dell'Autorità vedi allegato I).

3 Gestione delle attività da parte della segreteria

La segreteria, che supporta l'AIRR dal punto di vista tecnico e amministrativo, continua a essere composta da tre membri, con un tasso di occupazione complessivo pari al 200 per cento. In base alla raccomandazione del Consiglio federale e della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), nella quale l'AIRR è integrata sul piano amministrativo, da metà marzo 2020 la segreteria ha lavorato per quanto possibile in home office.

Insieme a tutte le altre autorità indipendenti integrate nel DATEC, l'AIRR fa parte dell'unità amministrativa «Autorità di regolazione delle infrastrutture» (RegInfra), che dispone di un preventivo globale disciplinato dalle prescrizioni del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG). Il preventivo contiene un piano integrato dei compiti e delle finanze con obiettivi misurabili per i diversi gruppi di prestazioni. Il quadro finanziario pari a circa 775 000 franchi relativo alle spese per il personale e alle uscite per beni e servizi previsto nel piano per l'AIRR per il 2020 ha potuto essere rispettato, malgrado non fosse ancora stato messo in conto l'aumento dei tassi di occupazione dei membri.

Nell'anno in esame, le direttive del Consiglio federale che, oltre all'Amministrazione federale vera e propria, si applicano anche alle autorità indipendenti come l'AIRR, hanno assorbito alcune risorse della segreteria. Si tratta soprattutto della gestione elettronica degli affari della Confederazione. Insieme alle altre unità amministrative di RegIntra, la segreteria dell'AIRR si impegna inoltre per l'attuazione del «pacchetto clima per l'Amministrazione federale», adottato dal Consiglio federale il 3 luglio 2019.

4 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

La composizione dei tre organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private è rimasta invariata. L'avvocato e specialista di diritto dei media zughese Oliver Sidler dirige l'organo di mediazione per le regioni di lingua tedesca e romancia, Denis Sulliger, avvocato di Vevey, quello per la regione di lingua francese e Francesco Galli, avvocato di Lugano, quello per la regione di lingua italiana. I tre organi di mediazione, che presentano ogni anno un rapporto di attività all'AIRR, dispongono di un sito Internet comune per l'informazione al pubblico (<https://www.ombudsman-rtv-priv.ch/>). Una denuncia presentata all'autorità di sorveglianza nel 2020 e diretta contro l'organo di mediazione di lingua italiana è stata ritenuta dall'AIRR palesemente infondata.

Vi è stato un cambiamento presso l'organo di mediazione SRG Deutschschweiz, quello più sollecitato tra tutti gli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive. Alla fine di aprile Roger Blum, specialista dei media, storico e già presidente dell'AIRR, ha lasciato l'incarico dopo quattro anni di attività di mediatore, durante i quali ha stilato più di 1100 rapporti finali, per la maggior parte molto approfonditi e informativi. A Roger Blum va un grande ringraziamento per l'impegno profuso. Per la sua successione, il Consiglio del pubblico della SSR ha nominato Esther Girsberger, moderatrice, consulente in comunicazione, titolare e direttrice di un'agenzia, e Kurt Schöbi, formatore nell'ambito dei media. Insieme sono a capo dell'organo di mediazione.

L'AIRR ha avuto una collaborazione regolare con l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), a cui spetta la sorveglianza degli organi di mediazione della SSR. Durante gli scambi sono state chiarite anche alcune questioni in materia di competenze. Secondo la prassi, l'AIRR inoltra all'UFCOM per verifica le denunce

presentate all'autorità di sorveglianza e dirette contro gli organi di mediazione della SSR.

5 Procedura di ricorso

5.1 Andamento dei casi

Nel 2020 sono stati interposti 43 nuovi ricorsi, contro i 30 dell'anno precedente. Da quando è entrata in vigore la prima legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) nel 1992, l'AIRR non ha mai registrato un numero così elevato di ricorsi. Sin dall'inizio della sua attività, solo nel 1991, quando ancora non esistevano gli organi di mediazione ad essa anteposti, l'AIRR ha ricevuto più ricorsi (50).

Dei ricorsi pervenuti nell'anno in esame, 35 erano ricorsi popolari (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV); in questi casi la persona fisica ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2019: 22). Ad essi si sono aggiunti 8 ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV (2019: 8). In questi casi, la persona ricorrente, sia fisica che giuridica, deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto del contenuto contestato.

Nel 2020 agli organi di mediazione, anteposti all'AIRR nell'iter procedurale, sono pervenuti complessivamente 1194 reclami (2019: 636). Il 3,6 per cento dei casi deferiti agli organi di mediazione sono sfociati in un ricorso dinanzi all'AIRR (2019: 4,7 per cento).

Nell'anno in esame, l'AIRR si è riunita 6 volte con deliberazioni pubbliche che si sono svolte tutte a Berna. A causa del coronavirus, è stata rimandata una seduta; inoltre la Commissione ha dovuto annullare la tradizionale seduta di 2 giorni in una regione della Svizzera. Come conseguenza delle misure prese dalla Confederazione e dai Cantoni per combattere la pandemia, il numero di ospiti ammessi normalmente alle deliberazioni pubbliche dell'AIRR in parte ha dovuto essere ridotto.

5.2 Contenuti contestati

I 43 nuovi ricorsi pervenuti nell'anno in esame avevano prevalentemente come

oggetto trasmissioni televisive (30). Parte di questi ricorsi hanno riguardato anche diversi tipi di media della stessa emittente, come televisione, radio e contributi online (8). 5 ricorsi hanno riguardato servizi radiofonici.

27 ricorsi hanno avuto come oggetto contenuti in lingua tedesca, 9 contenuti in lingua italiana e 6 contenuti in lingua francese. È stato inoltrato anche un ricorso contro diversi contenuti in lingua romancia.

37 ricorsi hanno interessato trasmissioni, servizi o altri contenuti della SSR, 6 ricorsi trasmissioni di emittenti private. Hanno costituito oggetto di ricorso contenuti diffusi da SRF (26), RTS (6), RSI (4), RTR (1), Tele Ticino (5) e Tele Basel (1).

Fatta una sola eccezione, una trasmissione satirica, sono state contestati esclusivamente notiziari, altre trasmissioni informative e documentari. L'attenzione si è concentrata su temi di attualità politica e sociale, come i cambiamenti climatici, la politica energetica, la protezione dei consumatori, l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, le operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo, diverse procedure penali e le votazioni popolari, come l'iniziativa per multinazionali responsabili. Soprattutto nella seconda metà dell'anno, sono stati contestati diversi servizi della SSR dedicati al coronavirus. La maggior parte di questi ricorsi sarà trattata solo nel 2021.

5.3 Aspetti giuridici

I ricorsi all'AIRR devono contenere una breve motivazione (art. 95 cpv. 3 LRTV). Questo requisito non deve tuttavia essere eccessivamente formalistico, tanto meno se si considera che la maggior parte dei ricorrenti non sono esperti di diritto. Inoltre il ricorso deve contenere critiche concrete in merito a servizi contestati e riguardare le competenze dell'AIRR. La critica generale a un programma o a una trasmissione senza un riferimento concreto ai singoli contenuti non è sufficiente. Anche per questo motivo l'AIRR non è entrata nel merito di un ricorso nel quale si contestavano in maniera generale i servizi della SSR sul coronavirus, senza entrare nello specifico di singoli servizi.

La violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV e che tutela la libera formazione delle opinioni del pubblico è stata l'elemento cardine della maggior parte dei ricorsi giudicati

nel merito dall'AIRR. Quest'ultima ha ribadito più volte di doversi limitare strettamente a un controllo giuridico e che non è suo compito verificare elementi quali la qualità, lo stile o il gusto. Nel singolo caso va tenuto conto dell'autonomia in materia di programmi dell'emittente, che comprende anche la scelta del tema e l'approccio scelto da un servizio (art. 6 cpv. 2 LRTV). L'AIRR ha richiamato l'attenzione su questi principi in due decisioni relative ai servizi televisivi, nei quali si spiegavano i motivi del difficile sviluppo dell'energia eolica, nonostante si tratti di una fonte rinnovabile che la Confederazione intende promuovere. Il fatto che sia stato dato più spazio ai fautori piuttosto che ai detrattori dell'energia eolica, peraltro chiaramente riconoscibile anche dai telespettatori, non costituiva un elemento rilevante in virtù del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, in quanto il pubblico ha potuto formarsi una propria opinione grazie alle informazioni essenzialmente corrette e trasparenti circa i motivi dei problemi legati all'energia eolica in Svizzera.

Nel singolo caso, un servizio deve essere giudicato nel suo insieme, anche quando il ricorso riguarda solo una singola sequenza o alcune parti. Se, come nel caso di un servizio in più parti sulla consulenza ai pazienti della trasmissione sulla salute «Puls» di Televisione SRF, una singola esposizione dei fatti non risulta esatta e ciononostante l'impressione generale del servizio non ne risulta alterata, ciò di per sé ancora non rappresenta una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

La ripetizione di trasmissioni con contenuto informativo che non sono contrassegnate come tali possono indurre il pubblico in errore. Nel suo programma, 3 Plus trasmette regolarmente vecchie puntate della trasmissione «Bumann, der Restauranttester» (Bumann, il giudice dei ristoranti). Nel corso della messa in onda di una vecchia puntata del 2017, un ristorante che all'epoca risultava in svantaggio nel frattempo ha cambiato gestione. Nell'ambito della procedura di ricorso, il gruppo 3 Plus si è dichiarato disposto, all'inizio e alla fine di ogni futura messa in onda della puntata contestata, come pure prima e dopo ogni pausa pubblicitaria, a informare il pubblico con un avviso che si tratta di una puntata del 2017 e che il ristorante nel frattempo ha un nuovo gestore. Il ricorso è stato quindi ritirato.

Le immagini simboliche costituiscono un elemento indispensabile delle trasmissioni d'informazione televisive. Nella sua giurisprudenza l'AIRR distingue tra

immagini simboliche e immagini d'archivio vere e proprie. Queste ultime documentano un determinato evento al quale si fa riferimento e devono quindi essere contrassegnate come tali. Mentre le immagini d'archivio accompagnano soprattutto un'affermazione concreta espressa oralmente, l'impiego delle immagini simboliche ha appunto lo scopo di illustrare o introdurre un determinato argomento. Il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti pone tuttavia dei limiti anche all'impiego di immagini simboliche. Tali immagini devono essere adattate al discorso orale, altrimenti, malgrado affermazioni orali corrette, può succedere che venga data un'impressione errata. In televisione, la parola e l'immagine costituiscono infatti un tutt'uno. Le immagini fisse oggetto di un ricorso con le quali venivano lanciati due servizi del «Tagesschau» di Televisione SRF concernenti i soccorsi nel Mar Mediterraneo erano tuttavia adattate al discorso e quindi non pregiudicavano affatto la libera formazione delle opinioni del pubblico.

5.4 Ricorsi accolti

L'AIRR ha accertato una violazione del diritto in 5 (2019: 3) delle 36 (2019: 35) procedure di ricorso evase nell'anno in esame. L'AIRR ha ritenuto che vi sia stata una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti nel caso di un articolo online di RSI riguardante una giurista italiana (cfr. punto 6.1), di un servizio della trasmissione dedicata ai consumatori «Kassensturz» di Televisione SRF concernente un capo pedante (cfr. punto 6.2) e di un documentario di Televisione SRF sul whistleblower (informatore) Adam Quadroni (cfr. punto 6.4). L'AIRR ha ritenuto che il principio della pluralità non sia stato rispettato nei servizi di RSI dedicati alle elezioni del Consiglio degli Stati nel Cantone Ticino (cfr. punto 6.3). L'AIRR ha inoltre accolto un ricorso inoltrato contro un servizio della trasmissione «Kassensturz» concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione. In quest'ultimo caso, la SSR ha impugnato la decisione davanti al Tribunale federale, che ha accolto il ricorso (punto 7).

5.5 Procedura a seguito di accertate violazioni del diritto

Dopo l'accertamento di una violazione del diritto, l'AIRR svolge di norma la procedura secondo l'articolo 89 capoverso 1 LRTV. L'emittente interessata deve informare l'AIRR sulle misure adottate per porre rimedio alla violazione e per evitare che essa si ripeta in futuro.

Tra le misure da intraprendere occorre distinguere tra quelle di ordine interno (ad es. comunicazione e formazione) e quelle riguardanti la pubblicazione che ha violato il diritto, sempre che essa sia ancora accessibile al pubblico. In questo contesto l'AIRR non esige che la pubblicazione non conforme venga rimossa dall'archivio elettronico o dal sito Internet. Tuttavia il pubblico deve essere messo a conoscenza del fatto che il ricorso contro il contenuto in questione è stato accolto e sapere quale disposizione è stata violata. Pertanto devono essere apposti in un punto adatto il relativo avviso che sia facilmente e chiaramente riconoscibile per il pubblico, il link diretto alla decisione dell'AIRR ed eventualmente quello alla sentenza del Tribunale federale. Le affermazioni dell'emittente non possono relativizzare l'accertata violazione del diritto. L'AIRR ha ritenuto sufficienti le misure intraprese in relazione a quattro violazioni del diritto accertate. Se ciò non è il caso, l'AIRR può fare una proposta al DATEC ai sensi dell'articolo 89 capoverso 2 LRTV.

6 Giurisprudenza dell'AIRR

Il presente capitolo presenta alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame, in primo luogo quelle dei ricorsi accolti. Tutte le decisioni menzionate possono essere consultate con la motivazione integrale e in forma anonimizzata nella banca dati delle decisioni sul sito Internet dell'AIRR.

6.1 Decisione b. 817 del 13 settembre 2019 concernente RSI, articolo online «Si spacciava per avvocata»

Fattispecie: Nel corso della sua trasmissione d'informazione «Il Quotidiano» del 6 settembre 2018, Televisione RSI ha mandato in onda un servizio sull'attività di alcuni avvocati stranieri nel Cantone Ticino. Il servizio ha tratto spunto da un procedimento penale nei confronti di una giurista italiana, che aveva promosso la sua attività mediante volantinaggio. Il giorno stesso RSI ha pubblicato online un articolo intitolato «Si spacciava per avvocata», il quale riferiva di un decreto d'accusa da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino nei confronti della giurista, la quale è titolare di una ditta individuale di servizi di consulenza giuridica. L'interessata ha presentato ricorso sia contro il servizio della RSI che contro l'articolo online.

Considerandi: L'AIIR ha respinto all'unanimità il ricorso contro il servizio televisivo. Il caso della giurista italiana è servito da spunto per una presentazione di quanto avviene sul mercato del lavoro relativo agli studi legali in Ticino con l'arrivo di lavoratori specializzati dall'estero, in particolare dall'Italia. I fatti salienti sono stati presentati correttamente nel servizio televisivo. Diverso è il giudizio dell'AIIR per quanto concerne l'articolo online. A far pendere l'ago della bilancia a sfavore di quest'ultimo è il fatto che la colpevolezza della giurista è stata presentata come un dato di fatto nel titolo virgolettato, benché la decisione non fosse ancora passata in giudicato. Ciò rappresenta un pregiudizio in contraddizione con il principio costituzionale della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.). Il titolo è stato inoltre enfatizzato con la dimensione dei caratteri e il grassetto. Nel testo dell'articolo la redazione ha riassunto il procedimento penale in maniera inesatta e fuorviante. I lettori non hanno quindi potuto formarsi un'opinione propria in merito al procedimento nei confronti della giurista italiana alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Il fatto che l'articolo online contenga un link relativo al servizio televisivo dove il caso è trattato in maniera approfondita e oggettiva non cambia questo stato di cose. L'AIIR ha pertanto approvato all'unanimità il ricorso contro l'articolo online.

6.2 Decisione b. 819 dell'8 novembre 2019 concernente Televisione SRF, trasmissione «Kassensturz», servizio su un capo «pedante»

Fattispecie: L'8 gennaio 2019, nel corso della trasmissione «Kassensturz», Televisione SRF ha mandato in onda un servizio intitolato «Schikanöser Chef: Angestellte zur Strafe in den Keller verbannt» (Un capo pedante punisce la sua impiegata facendola lavorare in cantina). Il servizio trattava delle accuse mosse da due ex impiegate contro il titolare di una ditta che commercia pietre (semi) preziose. Quest'ultimo ha presentato un ricorso individuale contro il servizio.

Considerandi: Per quanto concerne le condizioni di lavoro delle ex impiegate, la redazione ha ripreso integralmente la loro esposizione dei fatti. Malgrado un parere scritto esaustivo da parte del ricorrente a cui erano state rivolte pesanti accuse, non vi è stata alcuna analisi critica delle posizioni delle due donne. Un distanziamento a livello professionale rispetto alle proprie ricerche e un atteggiamento neutrale sono tuttavia necessari anche in servizi come quelli del giornalismo d'inchiesta. La rappresentazione dei fatti unilaterale, in parte inesatta e tendenziosa, deve aver suscitato nel pubblico l'impressione che l'ambiente di la-

voro fosse effettivamente vessatorio. Il pubblico non ha potuto distinguere chiaramente tra il racconto soggettivo delle due donne e i fatti realmente accaduti. Il parere del ricorrente è stato presentato in sintesi, ma in parte ridotto e privo delle sue migliori argomentazioni. Inoltre il servizio è stato trasmesso solo dopo che un esperto aveva già valutato le accuse delle due donne dal punto di vista del diritto del lavoro, così da far sembrare l'audizione del ricorrente una pura formalità. Per questi motivi il pubblico non ha potuto formarsi nel complesso una propria opinione in merito alle accuse in questione. La redazione non ha rispettato il suo accresciuto dovere di diligenza giornalistica, necessario a causa delle gravi accuse mosse nei confronti della ditta individuale e del suo titolare menzionati nel servizio. Nemmeno il dibattito in studio con l'incaricato della protezione dei dati trasmesso dopo il documentario ha influito sulla violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. L'AIRR ha accolto il ricorso contro il servizio televisivo con 6 voti contro 2. Essa ha inoltre accolto il ricorso contro il relativo articolo online di SRF News con 5 voti contro 3.

6.3 Decisione b. 833 del 29 maggio 2019 concernente Radiotelevisione RSI, copertura mediatica delle elezioni federali 2019

Fattispecie: In vista delle elezioni federali del 20 ottobre 2019, RSI ha mandato in onda diverse trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate ai candidati del Cantone Ticino. Secondo una candidata della Lega Verde, questi servizi non hanno preso in considerazione in misura adeguata il suo gruppo politico.

Considerandi: Nel suo esame l'AIRR ha fatto una distinzione tra trasmissioni per l'elezione al Consiglio nazionale e per l'elezione al Consiglio degli Stati. Per quanto concerne queste ultime, RSI ha mandato in onda 6 trasmissioni radiotelevisive. Tuttavia dei 9 candidati, solo 6 di quelli facenti parte dei partiti principali (PPD, PLR, Verdi/La Sinistra, Lega/UDC, PS) avevano accesso a queste trasmissioni. I restanti 3 candidati di Lega Verde e MontagnaViva non sono stati affatto menzionati in dette trasmissioni. Prima delle votazioni popolari esiste un accresciuto dovere di diligenza giornalistica derivante dal principio di pluralità (art. 4 LRTV), a garanzia di pari opportunità tra i partiti e tra i candidati. È vero che i partiti possono essere distinti in base alla loro posizione sulla scena politica secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, in particolare anche per tenere conto delle esigenze del pubblico e dell'organo di informazione. I partiti e le persone esclusi da trasmissioni devono tuttavia avere la possibilità di presentarsi

in altri servizi radiotelevisivi adeguati. Durante l'intera copertura mediatica dedicata alle elezioni federali, la Lega Verde ha potuto presentarsi in due brevi servizi delle trasmissioni «Il Quotidiano» (televisione) e «Cronache della Svizzera Italiana» (radio), che non erano specialmente dedicate alle elezioni al Consiglio degli Stati. Durante le trasmissioni per l'elezione al Consiglio degli Stati, non è quindi mai stato menzionato che, oltre ai 6 candidati dei principali partiti, ve ne erano 3 di gruppi politici minori. Pertanto, poiché vi è stata violazione del principio della pluralità delle opinioni, l'AIRR ha accolto il ricorso all'unanimità. L'Autorità non si è invece pronunciata sull'adempimento dei requisiti concernenti il principio della pluralità da parte di RSI per quanto concerne la copertura mediatica delle elezioni al Consiglio nazionale.

6.4. Decisione b. 849 del 28 agosto 2020 concernente Televisione SRF, documentario della trasmissione «DOK» su Adam Quadroni

Fattispecie: Nell'ambito della trasmissione «DOK», il 4 dicembre 2019 Televisione SRF ha mandato in onda il documentario «Der Preis der Aufrichtigkeit – Adam Quadronis Leben nach dem Baukartell» (Il prezzo dell'onestà – La vita di Adam Quadroni dopo il cartello dell'edilizia). Il servizio ha presentato la storia del whistleblower e, in particolare, gli effetti negativi che la scoperta del cartello edilizio dei Grigioni ha avuto sulla sua vita privata. Secondo il ricorrente, ovvero il vicepresidente del tribunale regionale della Bassa Engadina, che aveva avuto diversi contatti con l'emittente produttrice durante la preparazione del documentario, varie sequenze non erano oggettive.

Considerandi: Il documentario della trasmissione «DOK» racconta la storia del whistleblower Adam Quadroni, dai motivi che lo hanno spinto a svelare il cartello fino alla situazione al momento della messa in onda del servizio. I cambiamenti negativi che hanno sconvolto la sua vita professionale e privata vengono presentati anche in maniera toccante. Il documentario non si limita però solamente a presentare la vita di Adam Quadroni dopo la sua uscita dal cartello dell'edilizia, ma muove anche pesanti accuse. Queste riguardano prevalentemente il presidente del tribunale regionale, che viene presentato come un «einflussreicher Mann» (uomo influente) e in larga misura anche responsabile della tragica situazione in cui si trova Quadroni. Il giudice suscita così nel pubblico l'impressione di essere un vessatore di parte, colluso con il cartello dell'edilizia e che per questo si vendica sul whistleblower. Nel documentario, Adam Quadroni e in particolare il

suo avvocato hanno ottenuto abbondante spazio per formulare le proprie accuse contro il giudice, e ciò senza venire contraddetti. Non è stato menzionato alcun argomento atto ad attenuare o relativizzare le accuse, malgrado la redazione ne fosse a conoscenza grazie alla corrispondenza intercorsa con il ricorrente.

Il documentario dà nel complesso un'immagine molto sospetta dell'amministrazione della giustizia nella Bassa Engadina, dove mancherebbero le garanzie generali per i procedimenti giudiziari e una giurisdizione indipendente e al di sopra delle parti. L'articolo 10 capoverso 2 della CEDU sancisce la tutela della reputazione dell'autorità giudiziaria, riconoscendo alcune deroghe alla libertà di espressione «per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario»; una di queste deroghe riguarda anche la libertà dei mezzi di informazione. Pur non essendo negata la possibilità di muovere critiche nei confronti delle attività dei giudici o della giurisprudenza, è necessario garantire la necessaria diligenza nel presentare i fatti. Occorre analizzare le accuse delle parti in causa con spirito critico alla luce dei loro interessi e le opinioni contrarie devono essere presentate in maniera trasparente. Dati il dovere di riservatezza e il segreto d'ufficio a cui sottostanno, i giudici hanno possibilità limitate per reagire alle accuse mosse nei loro confronti. Il documentario in questione non ha tenuto sufficientemente conto di questo aspetto.

Alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, le carenze constatate nella presentazione del presidente del tribunale regionale e della giurisdizione della Bassa Engadina non è un punto secondario, benché il documentario sia incentrato sulle vicissitudini di Adam Quadroni. Nel corso del documentario, il giudice è stato citato per nome sei volte e l'immagine ingigantita del suo volto è stata mostrata quattro volte per diversi secondi. Il documentario attribuisce al giudice e al potere giudiziario nella Bassa Engadina la responsabilità principale dell'alto prezzo che il whistleblower ha dovuto ingiustamente pagare per la sua onestà. Visti questo nesso causale e la gravità delle accuse, le sequenze in questione costituiscono elementi fondamentali nel documentario e hanno quindi influito in maniera determinante sull'impressione complessiva che ne ha tratto il pubblico. Pertanto il pubblico non è stato in grado di formarsi liberamente la propria opinione sulle informazioni fornite secondo il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 4 voti contro 3, l'AIRR ha accolto il ricorso. I tre membri dell'Autorità che hanno espresso parere contrario spiegano nell'allegato alla decisione il motivo per cui secondo loro il documentario

rio non ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. La decisione non è ancora passata in giudicato.

7 Giurisprudenza del Tribunale federale

Le decisioni dell'AI RR possono essere impugnate mediante ricorso di diritto pubblico direttamente dinanzi al Tribunale federale. Nell'anno in esame, la seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dovuto esaminare diversi ricorsi, entrando nel merito integralmente, o in parte, di quattro di essi. Questi ricorsi sono riassunti qui di seguito.

La decisione b. 807 del 7 giugno 2019 è stata oggetto di una prima procedura davanti al Tribunale federale. Un'associazione e quattro persone fisiche hanno contestato il dibattito televisivo della trasmissione «Club» di Televisione SRF andato in onda il 25 settembre 2018 dal titolo «Mein Arzt, mein Sterbehelfer?» (Il mio medico, il mio assistente al suicidio?) e incentrato sul tema del suicidio assistito. L'AI RR aveva respinto il ricorso all'unanimità, nella misura in cui era entrata in materia. Il Tribunale federale ha valutato in particolare se l'AI RR avrebbe dovuto trattare il ricorso anche come ricorso individuale ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV e non esclusivamente come ricorso popolare. Nella sua **sentenza 2C_788/2019 del 12 agosto 2020** il Tribunale federale ha confermato l'attuale giurisprudenza, stabilendo che in linea di principio, esiste uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione contestata, se il ricorrente stesso è direttamente interessato da detta trasmissione o altrimenti se esiste un nesso particolare con il suo contenuto a causa dell'attività da lui svolta, per cui egli si distingue dagli altri telespettatori. Nella fattispecie il Tribunale federale fa notare che l'associazione ha come scopo la promozione del rispetto e della tutela di ogni individuo, dal suo concepimento fino alla morte naturale. Detto questo, l'associazione aveva un interesse particolare per la tematica affrontata nella trasmissione contestata. Tuttavia ciò non è sufficiente a legittimare un ricorso individuale. La trasmissione non ha in alcun modo fatto riferimento all'associazione o ai suoi membri. Per questi motivi gli altri ricorrenti, ossia un medico, un parroco e un infermiere, non soddisfano i requisiti per un ricorso individuale. Il Tribunale federale ha quindi confermato la prassi dell'AI RR relativa all'esistenza di un ricorso individuale. Esso non è entrato nel merito degli altri punti del ricorso concernenti la trasmissione «Club», poiché la legge sul Tribunale federale

(LTF; R173.110) non contempla il ricorso popolare.

Il Tribunale federale ha trattato anche un ricorso presentato dalla SSR contro la decisione b. 803 del 7 giugno 2019 dell'AIRR concernente la trasmissione a carattere politico «Rundschau» del 3 ottobre 2018 dal titolo «Fall Maudet: Die Spur des Goldes» (Caso Maudet: sulla traccia dell'oro). L'AIRR aveva precedentemente accolto il ricorso del consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet con 5 voti contro 3 per violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Secondo l'AIRR, il pubblico non ha potuto formarsi una propria opinione sui collegamenti tra il soggiorno del politico a Abu Dhabi, il rilascio di una concessione per i servizi di assistenza a terra all'aeroporto di Ginevra e l'importazione di oro dagli Emirati Arabi Uniti. L'immagine del politico ne è risultata unilateralmente negativa, tendenziosa e incompleta. Non è stato dato spazio ad argomentazioni contrarie rilevanti. Con la **sentenza 2C_778/2019 del 28 agosto 2020** il Tribunale federale ha respinto il ricorso della SSR contro l'AIRR. Secondo il Tribunale federale, quello che conta alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è l'impressione generale. Il servizio televisivo lascia trasparire in maniera unilaterale un ruolo centrale svolto da Pierre Maudet nel problematico commercio di oro della Svizzera, in quanto in sostanza egli ha contribuito all'importazione di oro dagli Emirati in Svizzera attraverso l'aeroporto di Ginevra, senza controlli accurati sulla sua provenienza. Anche se è stato informato sull'importazione in questione, il pubblico non ha potuto formarsi un'opinione circa le responsabilità in Svizzera. È vero che a Pierre Maudet non viene rimproverato un comportamento perseguibile penalmente, tanto più che all'inizio del servizio si fa espressamente riferimento al principio della presunzione di innocenza a favore del politico. Il Tribunale federale fa tuttavia notare che nel contributo manca un contrappeso significativo a insinuazioni circa un comportamento velatamente corrotto di Maudet. A garanzia del rispetto dei principi fondamentali di diligenza giornalistica, quali la correttezza e la trasparenza, secondo il Tribunale federale sarebbe stato necessario collocare il comportamento di Maudet in un determinato contesto generale. Nella sua decisione, l'AIRR non ha prescritto alla redazione che cosa presentare nel suo servizio e in che modo; le ha però fatto notare che sarebbe stato assolutamente possibile informare in modo obiettivo circa le importazioni di oro dagli Emirati nel contesto del caso Maudet.

Con la **sentenza 2C_40/2020 del 26 agosto 2020** il Tribunale federale ha respinto in un terzo caso un ricorso contro la decisione dell'AIRR b. 809 del 13 settembre

2019. Si trattava nella fattispecie di un servizio critico della trasmissione «Mise au point» di RTS del 14 ottobre 2018 concernente un gruppo di imprese operanti nel settore edilizio e la chiave del loro successo. Il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione dell'AIRR, vale a dire che i requisiti minimi relativi al contenuto del programma e il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sono stati rispettati. Il tema centrale e il focus del servizio erano facilmente riconoscibile dal pubblico. Il servizio non dava l'impressione che il successo dell'impresa fosse da ricondurre ad attività illegali (corruzione, denaro di provenienza illecita). Anche se alcune delle persone sentite argomentavano in questo senso, si trattava comunque chiaramente di opinioni personali. Queste opinioni sono state compensate dai pareri concilianti della presidente dell'associazione cantonale dei Comuni e di una consigliera di Stato. Nonostante alcune sequenze abbiano recato pregiudizio all'immagine dell'impresa, nel complesso il servizio non ha mostrato alcun carattere manipolativo. Il Tribunale federale fa notare infine che l'impresa ha potuto esprimere adeguatamente la sua opinione, anche senza la diffusione di un'intervista con la responsabile della comunicazione. Il servizio ha infatti reso noto alcuni estratti delle risposte scritte che l'impresa aveva inviato alla redazione. Il Tribunale federale ritiene che comunque non siano state formulate accuse gravi nei confronti del gruppo di imprese.

Nel quarto esame, il Tribunale federale ha annullato una decisione dell'AIRR a seguito di un ricorso della SSR. Il 31 gennaio 2020, con 5 voti contro 4, con la sua decisione b. 827 l'AIRR ha accolto il ricorso dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) contro un servizio della trasmissione dedicata ai consumatori «Kassensturz» dal titolo «Politiker prellen Konsumenten: Kniefall vor Versicherungslobby» (I politici ingannano i consumatori e si inginocchiano davanti alla lobby delle assicurazioni). Il servizio, trasmesso in due parti il 30 aprile 2019, si è occupato della revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), prima dell'inizio dei dibattiti al Consiglio nazionale. L'esigua maggioranza dell'AIRR ha considerato violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, in quanto gli elementi del progetto di revisione trattati non erano stati presentati in maniera differenziata e fedele ai fatti e neppure era stato dato uno spazio adeguato all'opinione della controparte. Con la **sentenza 2C_483/2020 del 28 ottobre 2020** il Tribunale federale ha tuttavia dato ragione alla SSR. Nella sua decisione, esso fa presente il noto e riconoscibile carattere di «giornalismo d'inchiesta» della trasmissione. Il tema trattato viene introdotto nella trasmissione in maniera chiara e sintetica e nel contempo deve suscitare la curiosità dei telespettatori.

Non sono necessarie informazioni dettagliate, come ad esempio le particolarità a livello giuridico. Secondo il Tribunale federale, il contesto giuridico vigente al momento della messa in onda e relativo alle modifiche contrattuali unilaterali oggetto del servizio è stato presentato correttamente nella seconda parte con il parere di una consigliera nazionale. Anche per quanto concerne il ruolo dell'ASA quale «Versicherungslobby» (lobby delle assicurazioni) e «Einflüsterer» (suggeritrice) del Consiglio federale durante la procedura legislativa, il pubblico non è stato fuorviato. Inoltre la redazione ha riassunto correttamente i punti di vista dei maggiori partiti prima del dibattito al Consiglio nazionale e fatto presente che la corrente di pensiero in parte era cambiata. Una proposta di modifica di uno dei principali articoli controversi non doveva essere necessariamente menzionata. Il Tribunale federale ritiene che il servizio abbia messo in luce il carattere controverso delle modifiche del progetto del Consiglio federale.

Esso sottolinea che una trattazione dei fatti in chiave di giornalismo d'inchiesta non esime da una presentazione corretta dei punti di vista opposti. In caso di accuse gravi, gli interessati devono potersi confrontare con le critiche nei loro confronti e il materiale a loro carico nonché essere mostrati nel servizio (tagliato) con la loro migliore argomentazione. Ciò vale in particolare quando la critica può portare all'annientamento dell'esistenza economica e della reputazione professionale della persona interessata. La presentazione dell'ASA come avversario di fatto dei cittadini può aver influenzato negativamente il pubblico. Per questo sarebbe stato eventualmente auspicabile riportare in maniera adeguata il punto di vista dell'ASA, alla luce dei principi della correttezza e della trasparenza. Tuttavia, poiché l'associazione è stata menzionata esplicitamente solo nella prima parte del servizio in relazione alla procedura di consultazione e l'attenzione era tutta rivolta all'imminente dibattito al Consiglio nazionale, la critica all'ASA non ha pesato così tanto da costringere l'associazione ad affrontarla alla luce del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Inoltre la critica si basava sulla documentazione relativa alla procedura di consultazione, quindi su fonti ufficiali. Per riassumere, il Tribunale federale è del parere che il servizio avrebbe dovuto presentare il ruolo dell'ASA in maniera più differenziata, tuttavia ciò non è sufficiente a evidenziare una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti e quindi a giustificare l'intervento dell'autorità di sorveglianza.

8 Corte europea dei diritti dell'uomo

Una versione dello spot pubblicitario del Verein gegen Tierfabriken VgT (Associazione contro le fabbriche di animali in Svizzera), intitolato «Was das Schweizer Fernsehen totschnet» (Quello che la televisione svizzera mette a tacere) e che la SSR aveva rifiutato di mandare in onda alla fine del 2011, è stata al centro di un lungo procedimento giudiziario a livello nazionale, fino a giungere alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Con la sua decisione b. 651 del 22 giugno 2012, l'AIIR aveva respinto il ricorso della VgT per negato accesso al programma, adducendo che la limitazione della libertà di espressione dell'associazione era stata proporzionata, poiché la SSR aveva trasmesso una prima versione del suddetto spot («Was die Medien totschnen», Quello che i media mettono a tacere). Il 16 novembre 2013 il Tribunale federale ha accolto il ricorso della VgT contro la decisione dell'AIIR (DTF 139 I 306). Secondo il suo parere, nell'ambito della pubblicità, che è un'attività di diritto privato, la SSR deve rispettare i diritti fondamentali, in virtù dell'articolo 35 capoverso 2 della Costituzione federale. Un'ingerenza nella libertà di espressione sarebbe stata possibile solo se nella fattispecie fossero state applicabili basi giuridiche come l'articolo 4 capoverso 1 o l'articolo 9 segg. LRTV.

La SSR e l'agenzia pubblicitaria hanno deferito la sentenza del Tribunale federale alla CEDU, che ha respinto il ricorso. Nella sua sentenza n. 41723/14 del 22 dicembre 2020 la CEDU ha concluso con parere unanime che l'obbligo della SSR e dell'agenzia pubblicitaria di diffondere lo spot pubblicitario controverso non costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libertà di espressione, in quanto questa ingerenza, secondo l'articolo 10 capoverso 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può essere «necessaria in una società democratica». Non si tratta di un normale spot a carattere commerciale, esso contribuisce piuttosto a un dibattito di interesse pubblico. In una società democratica, questo tipo di opinioni svolge un ruolo fondamentale, così come i media audiovisivi che ne consentono la diffusione. Grazie all'interazione tra immagine e suono, la trasmissione di tali messaggi in televisione ha effetti diretti e più forti rispetto alle pubblicazioni della stampa. Nella sua sentenza, la CEDU fa inoltre riferimento al rapporto del Consiglio federale del 17 giugno 2016 concernente il servizio pubblico e alla posizione particolare della SSR in esso menzionata. La diffusione del suo spot su emittenti televisive private non avrebbe consentito alla VgT di raggiungere un pubblico così vasto come quello della SSR.

9 Ambito internazionale

L'AIIR è dal 1996 membro della piattaforma europea delle autorità di regolazione nel settore radiotelevisivo (European Platform of Regulatory Authorities, EPRA; <https://www.epra.org>). L'EPRA è un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 54 regolatori del settore audiovisivo provenienti da 47 Paesi. L'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché la rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) detengono lo status di osservatore permanente. Lo scopo principale dell'EPRA è di favorire lo scambio informale di opinioni e informazioni.

A causa della pandemia di COVID-19, gli incontri dell'EPRA previsti ad Anversa e a Rotterdam hanno dovuto essere cancellati. Si sono invece tenuti diversi webinar. Tra gli argomenti trattati vi erano la diversità dei media nell'era dell'algoritmo, le tendenze del mercato e il rapporto tra regolatori e pubblico. L'EPRA ha inoltre adottato una nuova strategia per il periodo 2021-2023, all'insegna del motto «Sharing knowledge to embrace change» (Condividere le conoscenze per accogliere il cambiamento).

10 I giovani e i media

Dal 2019, l'AIIR fa parte del gruppo ristretto della piattaforma nazionale «Giovani e media» che promuove le competenze mediatiche e della quale è competente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Il gruppo ristretto accompagna a livello strategico il lavoro della piattaforma nel campo della protezione regolamentare ed educativa dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media. Un portale informativo illustra le varie attività di «Giovani e media» e offre una panoramica dei diversi aspetti relativi alla protezione dei giovani. Nella newsletter della piattaforma, l'AIIR ha informato in merito alle sue attività e alla protezione della gioventù in ambito radiotelevisivo (art. 5 LRTV e art. 4 cpv. 1 ORTV). L'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno relativi a una nuova legge federale sulla protezione dei minori nel settore dei film e nel settore dei videogiochi. In futuro l'indicazione dell'età minima e i controlli dell'età nel settore dei film e in quello dei videogiochi saranno disciplinati in maniera uniforme in tutta la Svizzera.

11 Informazione del pubblico

Il sito Internet è lo strumento principale delle relazioni pubbliche dell'AIRR. Nel sito, l'AIRR informa sulla sua attività, la procedura, le condizioni quadro a livello giuridico e la sua organizzazione. È disponibile anche una banca dati contenente tutte le decisioni dell'Autorità dal 1998, pubblicate in forma anonimizzata. Le modifiche apportate a livello tecnico nel 2020 dovrebbero d'ora in poi facilitare e velocizzare ulteriormente la ricerca delle decisioni. Oltre che sul sito Internet, l'AIRR informa regolarmente tramite il proprio account Twitter @UBI_AIEP_AIRR.

Dopo ogni deliberazione, l'AIRR pubblica un comunicato stampa in merito ai casi trattati e alle decisioni prese. Al fine di attirare maggiore attenzione da parte del pubblico e dei media interessati, l'AIRR ha deciso di svolgere in futuro le sue deliberazioni pubbliche in diversi giorni della settimana e non sempre solo il venerdì come avvenuto finora.

Nel quadro della sua funzione e delle sue relazioni pubbliche, anche nel corso dell'anno in esame la presidente ha avuto diversi contatti con i media, rilasciato interviste sull'attività dell'AIRR, tenuto diverse conferenze e collaborato alla formazione di professionisti dei media.

Nel 2020 alcuni membri della commissione e della segreteria hanno pubblicato i seguenti articoli: Stéphane Werly, *La Jurisprudence marquante de l'AIEP*, in: *plaidoyer* 4/20, pag. 38-42; Stéphane Werly, *La surveillance des programmes par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière radio-télévision (AIEP)* in: *La semaine judiciaire* SJ 2020 II 69-107; Pierre Rieder, *Das beachtete Publikum*, in: *Marlis Prinzing, Bernhard S. Debatin, Nina Köberer (editori): Kommunikations- und Medienethik reloaded?*, pag. 277-282.


Allegato I: composizione dell'AIRR

Membri dell'AIRR	In carica dal	Scadenza del mandato
Mascha Santschi Kallay (Avvocato e consulente in comunicazione, LU)	01.01.2016 Presidente	31.12.2023
Catherine Müller (Avvocato e mediatrice, SO)	01.01.2014 Vicepresidente	31.12.2023
Nadine Jürgensen (Giornalista e moderatrice, ZH)	01.01.2018	31.12.2023
Suzanne Pasquier Rossier (Redattrice, NE)	01.01.2013	31.12.2023 deceduta: 20.09.2020
Edy Salmina (Avvocato, TI)	01.01.2016	31.12.2023
Reto Schlatter (Responsabile di corsi, ZH)	01.01.2015	31.12.2023
Maja Sieber (Giurista, ZH)	01.01.2016	31.12.2023
Armon Vital (Avvocato e notaio, GR)	01.01.2019	31.12.2023
Stéphane Werly (Incaricato cantonale della protezione dei dati e docente di diritto dei media, GE)	01.01.2012	31.12.2023

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (Responsabile)	01.10.1997	90 %
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	60 %

Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2020



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RICORSI

Interposti	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18	25	25	22	18
Liquidati	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16	28	26	20	18
Riportati	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8	5	4	6	6

TIPO DI RICORSO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14	20	25	16	15
Individuale / interesse pubblico	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4	5	0	6	3
Dipartimento																			

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2	2	2	1	4
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11	13	16	12	5
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4	2	1	1	4
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	3	0
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / ulteriore offerta editoriale									0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	3	2
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6													
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2	4	4	5	1
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14	22	22	15	17
Ritiro del ricorso	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	2		0	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10	14	19	14	10
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4	8	3	1	7

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RICORSI

Interposti	14	25	20	20	30	25	16	14	18	20	18	20	26	19	31	26	30	43
Liquidati	17	20	21	22	19	21	25	13	23	20	18	14	23	28	16	27	35	36
Riportati	3	8	7	7	17	21	11	13	9	9	8	11	15	6	21	20	15	22

TIPO DI RICORSO

Popolare	12	20	13	15	19	17	7	9	12	10	9	15	16	16	23	22	22	35
Individuale / interesse pubblico	2	5	7	5	10	7	9	5	6	10	9	5	10	3	8	4	8	8
Dipartimento					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	2	0	2	3	3	5	1	2	1	2	4	4	7	3	4	1	2	2
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	7	19	11	7	16	15	11	6	10	11	10	9	9	10	17	15	14	19
SSR / RSR / RTS Radio	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	3
SSR / TSR / RTS TV	2	1	1	0	6	1	2	3	3	3	2	3	5	2	0	6	1	2
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
SSR / RSI TV	1	3	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	3
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	3	7
SSR / ulteriore offerta editoriale	0	0	0	1										1	7	0	2	0
Radio locali	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Televisioni locali	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	6
Altre televisioni private	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0														
Lettera conciliatoria																		
Decisioni d'irricevibilità	3	3	3	8	4	6	5	2	3	3	2	2	3	4	8	3	13	11
Decisioni nel merito	12	16	18	14	14	15	20	11	19	16	15	12	19	24	8	24	22	24
Ritiro del ricorso	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	11	12	11	10	9	11	16	8	13	12	13	11	16	20	7	20	19	19
Violazione della legge	1	4	7	4	5	4	4	3	6	4	2	1	3	4	1	4	3	5

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Christoffelgasse 5
3003 Bern

Tel. 058 462 55 38

www.airr.admin.ch
info@ubi.admin.ch
Twitter: @UBI_AIEP_AIRR